



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma 16 marzo 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :

- Il Sig. **CAVERNI Alberto**, legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;
- Il Sig. **D'INNOCENZO Giorgio**, legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- Il Sig. **CAVERNI Alberto**, legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

- Il Sig. **D'INNOCENZO Giorgio**, legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :

- Il Sig. **FERRARIS Francesco**, legale rappresentante della Società F.C. Canavese S.r.l.;

per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **F.C. CANAVESE S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :

- Il Sig. **FERRARIS Francesco**, legale rappresentante della Società F.C. Canavese S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **F.C. CANAVESE S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :

- Il Sig. **CAPONE Ferruccio**, legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;

per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :

- Il Sig. **CAPONE Ferruccio**, legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- Il Sig. **MARROCU Siro**, legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio S.r.l.;
per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **VILLACIDRESE CALCIO S.r.l.**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :

- Il Sig. **MARROCU Siro**, legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio S.r.l.;
per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **VILLACIDRESE CALCIO S.r.l.**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.